



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 04/11/2021

In vigore dal 07/12/2021

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COMUNALI.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento, il Comune di Genova disciplina l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa, con applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), quale criterio per la valutazione della situazione economica di chi ne richieda l'erogazione, ai sensi del [D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013](#) emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art.5 del [D.L. n. 201 del 6.12.2011](#) (di seguito indicato anche come [D. P.C.M. 159/2013](#)), modificato dall'art. 23 del [D.L. n. 95 del 6.07.2012](#) e del [Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE"](#).

Quanto disposto ha validità per le prestazioni erogate sia dal Comune di Genova sia da Enti Gestori di servizi.

Gli scaglioni I.S.E.E. per determinare le agevolazioni sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma I del [D.P.C.M. 159/2013](#), in relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, quale ente erogatore può prevedere, accanto all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle prestazioni sociali agevolate. Con la denominazione "*prestazioni sociali agevolate*", ai sensi dell'art. 1 comma I lett. e) del [D.P.C.M. 159/2013](#) si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che siano in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni

economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Le prestazioni “*sociali*” agevolate sono, in senso generico, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana (sia essa minore, adulta o anziana) incontra in ogni fase della sua vita anche all'interno del nucleo familiare di riferimento, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

I beneficiari delle prestazioni agevolate soggette all'ISEE sono i cittadini italiani residenti nel Comune di Genova e, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative regionali, anche i cittadini appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi art. 41 Testo Unico [D.L.vo 25.07.1998 n. 286](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Le agevolazioni, non essendo considerate dalla normativa vigente livelli essenziali di assistenza, possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuali dell'Amministrazione.

In specifico, le presenti disposizioni trovano una prima applicazione relativamente ai servizi e prestazioni di cui all'elenco sotto riportato:

A — SERVIZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALE

- erogazione di contributi economici di supporto al reddito per persone anziane e con problematiche di salute mentale in carico ai Servizi di Salute Mentale: ad es. tutti gli interventi su domanda del cittadino e gli interventi con progetto sociale individualizzato;
- prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati con i servizi sociosanitari di ASL 3, rivolte a persone con disabilità e persone con limitazione totale o parziale dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti, siano essi di sostegno e di aiuto domestico familiare, finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio, di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio ovvero atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi: ad es. domiciliarità DOGE, voucher per ricovero in istituto, trasporti, pasti a domicilio, contributi sostitutivi di ricovero;

- servizi di supporto ad anziani per l'autonomia a domicilio: ad es. assistenza domiciliare, badante sia in somministrazione che in assunzione privata;
- contributi economici per l'integrazione della quota di compartecipazione (quota alberghiera) di strutture/centri residenziali e semiresidenziali di anziani, adulti con problematiche relative alla disabilità e a limitazioni dell'autonomia, servizi annessi alla residenzialità;
- inserimenti in centri socio occupazionali per persone con disabilità;
- contributi economici per l'integrazione delle quote necessarie per il trasporto disabili;
- servizi di supporto a persone anziane e persone con disabilità: ad es. case famiglia, convivenze, alloggi protetti.

B – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CASA

- accoglienza residenziale notturna o diurna legata a problemi abitativi;
- accoglienza abitativa in emergenza.

C — SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' E ALLO SPORT

- agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale;
- agevolazioni relative al diritto allo sport.

D — SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

- servizi per l'infanzia, quali ad esempio: nidi d'infanzia, spazi bambino, piccolo gruppo educativo, educatrice domiciliare, centri per bambini e genitori, scuole dell'infanzia comunali, centri gioco pomeridiani, servizi sperimentali 0/6, strutture private convenzionate;
- servizi scolastici, quali ad esempio: ristorazione scuole del primo ciclo dell'istruzione, vigilanza in mensa e post-mensa;
- servizi extrascolastici, quali ad esempio: servizi estivi di nido d'infanzia e spazi bambino 0/3 e di scuola d'infanzia comunale e statale 3/6 e servizi estivi per la fascia di età 6/14 anni;
- centri estivi (ad es. ACT).

Ogni altra prestazione che l'Amministrazione comunale ritenga di assoggettare al presente Regolamento.

Ogni altro servizio, assistenziale, educativo, scolastico di nuova istituzione che preveda benefici di natura economica è soggetto al presente Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata rispetto a quella comunale preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

Art. 3 - Norme per l'accesso ai benefici o agevolazioni relativi a servizi e prestazioni

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi di assistenza economica, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione o riduzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alla prestazione agevolata deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del [D.P.C.M. 159/2013](#) e successive integrazioni e modifiche.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del [D.P.C.M. 159/2013](#) e successive integrazioni e modifiche.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui agli elenchi C e D dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del [D.P.C.M. 159/2013](#) e successive integrazioni e modifiche.

Per i Servizi che seguono un calendario scolastico, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio dell'anno scolastico rimane comunque valida per tutto il periodo di erogazione del Servizio, fino al termine dell'anno scolastico, fatto salvo quanto disposto sull'ISEE corrente.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni agevolate e la decorrenza dell'ammissione agevolata ai servizi in questione sono previsti nei regolamenti relativi agli stessi servizi.

Art. 4 - Criteri determinazione ISEE

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base delle informazioni

raccolte con i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE (Indicatore Situazione Economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) e del venti per cento (20%) dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP). $ISEE = ISR + 20\% ISP /$ Scala di equivalenza.

Art. 5 – Criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari ex art. 2 del [D.P.C.M. 159/2013](#)

Una volta calcolato l'ISEE e determinate da parte della Giunta comunale le soglie d'accesso alle prestazioni sociali agevolate, sono di seguito previsti, **accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari delle medesime prestazioni, onde graduarne l'eventuale compartecipazione economica all'erogazione e la relativa entità.**

Gli ulteriori criteri di selezione sono i seguenti:

- con riferimento al numero, al tipo e all'età dei componenti del nucleo familiare di cui al successivo art. 6:

Single o monogenitore

Se monogenitore con figli minori

Se anche vedovo con figli minori

Coppia con almeno un infraquarantenne

Numero figli da 0 a 5 anni

Numero figli da 6 a 13 anni

Numero figli da 14 a 18 anni

Numero figli da 19 a 26 anni studente

Numero figli gemelli fino a 10 anni

Presenza nel nucleo familiare di anziani di età pari o superiore agli 80 anni

- con riferimento alla condizione lavorativa:

Monogenitore lavoratore

Entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore

Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente disoccupato

- con riferimento al grado di disabilità:

Presenza nel nucleo familiare di Disabile (Grado di Disabilità [M])

Presenza nel nucleo familiare di Disabile (Grado di Disabilità Grave [G])
Presenza nel nucleo familiare di Disabile (Grado di Disabilità Non Autos. [NA])
Presenza nel nucleo familiare di disabile minorenni

- con riferimento alla grave esclusione abitativa:

Senza tetto o senza casa
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate

La concreta configurazione del sistema tariffario dei singoli servizi sulla base dei criteri di selezione ulteriore appena indicati è demandata a specifiche delibere della Giunta comunale.

La variazione tariffaria per nuclei familiari con figli minorenni, elevata in presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 5 anni, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi degli articoli 330, 333 e 342bis del [Codice Civile](#), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ai predetti fini, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989](#), che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3 comma VI del D.P.C.M., tale componente comunque incrementa l'eventuale scala di equivalenza, calcolata in sua assenza.

Art. 6 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai componenti della famiglia anagrafica, da quelli fiscalmente a carico e dai soggetti con lui conviventi alla data di presentazione della DSU.

Per convivenza s'intende l'effettiva coabitazione nel luogo di residenza anagrafica del richiedente, che di per sé implica il contributo ai bisogni familiari e/o al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Di regola il coniuge, il padre e/o la madre, i figli e i parenti entro il secondo grado (nonni, fratelli e sorelle, nipoti in quanto figli dei figli) fanno parte del nucleo familiare con cui convivono.

Il coniuge con diversa residenza anagrafica è attratto ai fini del D.P.C.M. nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare, o individuata nell'ultima residenza comune o individuata nella residenza di maggior durata del coniuge. Il coniuge iscritto all'AIRE è attratto dal nucleo dell'altro coniuge. I coniugi con diversa residenza anagrafica sono considerati nuclei distinti solo nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del [Codice di Procedura Civile](#), ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del [codice civile](#);
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del [Codice di Procedura Civile](#);
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi degli articoli 330, 333 e 342bis del [Codice Civile](#), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Per il figlio minorenni si profilano i seguenti casi particolari:

se in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore;

se in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare;

se in affidamento presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente a carico di uno o di entrambi i genitori ai fini IRPEF, purché non sia coniugato e non abbia figli:

se il padre e la madre costituiscono un unico nucleo familiare: fa parte di tale nucleo;

se il padre e/o la madre hanno nuclei familiari distinti: fa parte del nucleo familiare con cui convive;

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del [D.P.R. 223/89](#) (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF.

Art. 7 - Indicatore della situazione reddituale — ISR

L'Indicatore della Situazione Reddittuale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare di cui al precedente art. 6.

Sono sommati i redditi di ogni componente al netto delle franchigie singole (entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU).

Dalla somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare (sia le spese che le franchigie sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU).

Il reddito di ciascun componente del nucleo familiare è dato dalla sommatoria delle componenti di cui all'art. 4 comma II del citato D.P.C.M..

All'ammontare del reddito di ogni singolo componente sono sottratte, fino a concorrenza, le franchigie previste all'art. 4 comma III del citato D.P.C.M..

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le spese o franchigie riferite al nucleo familiare previste all'art. 4 comma IV del citato D.P.C.M..

Art. 8 - Indicatore della situazione patrimoniale — ISP

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato in senso economico sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare come

determinato dall'art. 5 commi II e III del patrimonio mobiliare come determinato all'art. 5 comma IV del citato D.P.C.M. al netto dell'indebitamento e delle franchigie.

Art. 9 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria anche in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 6.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui al successivo art. 10, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.C.M..

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma IV, lettere b) e c) del D.P.C.M. non si applicano;
- b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'art. 6 comma II del D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma I, del citato D.P.C.M..

La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M.;
 - 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del [Codice Civile](#).

Art. 10 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che

abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore e vi conviva;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi degli articoli 330, 333 e 342bis del [Codice Civile](#), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 comma I del D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma II del medesimo D.P.C.M..

Art. 11 - ISEE corrente

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, nel caso in cui vi sia una variazione dell'indicatore della situazione reddituale superiore al 25% e si sia verificata per almeno un componente il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione dell'attività lavorativa o riduzione della stessa;
- b) per i lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili: risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, ma possono dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) per i lavoratori autonomi: risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e abbiano cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'Indicatore della Situazione Reddittuale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare mediante la compilazione del modulo sostitutivo facendo riferimento ai redditi previsti dall'art. 9, comma III del citato D.P.C.M..

Tali redditi sostituiscono i redditi e i trattamenti di natura analoga utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 12 - Modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare, utilizzando i modelli approvati con il D.M. del 7/11/2014 “*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE*”,

La DSU è presentata ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dall'articolo 32 del [Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241](#) o alla sede dell'INPS competente per territorio.

È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Art. 13 - Validità della DSU

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

È comunque facoltà del Comune di Genova richiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 11.

Alla presentazione della DSU il dichiarante autodichiara quanto previsto dall'art. 10 comma VII del citato D.P.C.M..

In caso di comprovata urgenza, salva l'azione di rivalsa all'esito, la prestazione viene comunque erogata a prescindere dalla valutazione, salvo, eccetto i casi di assoluta

urgenza, impegno sottoscritto dall'utente a concorrere all'eventuale pagamento del servizio nella misura che sarà successivamente stabilita.

Il responsabile del procedimento provvederà successivamente a verificare la situazione economica dell'utente e del suo nucleo familiare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 14 Controlli – Sanzioni

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del [D.P.R. n. 445/2000](#), a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Saranno prioritariamente controllate le dichiarazioni che presentino:

- ISEE pari a zero, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;
- reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
- canone di affitto superiore al 65% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- movimentazioni bancarie/postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del [D.P.R. n. 445/2000](#) in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.).

I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:

- mediante ulteriori richieste di atti o documenti intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE quali, a titolo meramente esemplificativo: estratti conti bancari e/o postali, copia del passaporto in corso di validità, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli.
- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta, sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare. Del colloquio è redatto apposito verbale.

Il Comune si riserva di effettuare:

- segnalazioni alla Guardia di Finanza - al fine di ulteriori accertamenti - delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi art. 4 comma VIII [D.Lgs.vo 109/98 e s.m.i.](#);
- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l'irregolarità fosse rilevata successivamente all'erogazione già avvenuta del beneficio:
 - ✓ recupera le prestazioni agevolate già erogate fino ad un massimo di 5 anni precedenti;
 - ✓ applica una sanzione pari al 20% dell'importo del beneficio economico ottenuto con la dichiarazione irregolare, salvo eventuali misure sanzionatorie già previste da normativa specifica.

Art. 15 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

I dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte e nel rispetto del Regolamento U.E. [GDPR 2016/679](#), con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, in forza dei quali all'interessato spetta il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.

Art. 16 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nei termini di cui all'articolo 6, comma 5, dello Statuto Comunale. A partire dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento si intende sostitutivo di qualsiasi disposizione regolamentare in materia.